



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
– SEZIONE XIII CIVILE –

in composizione monocratica, nella persona del Giudice, dott. Adriano Carmelo Franco, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, iscritta al n. 45529/2018 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi,

TRA

██████████ parte rappresentata e difesa dall'avvocato ██████████ e dall'abogado ██████████ antistatari;

PARTE ATTRICE

E

██████████ S.r.l., in persona del legale rapp.te pro-tempore, parte rappresentata e difesa dagli avv.ti ██████████

PARTE CONVENUTA

NONCHÉ

ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio, parte rappresentata e difesa dall'avv. ██████████

PARTE TERZA CHIAMATA

E

██████████ S.P.A., in persona del legale rapp.te pro-tempore

PARTE TERZA CHIAMATA CONTUMACE

OGGETTO: Responsabilità ex art. 2051 c.c.

CONCLUSIONI: all'udienza del 2/3/2021, le parti precisavano le conclusioni e il Giudice tratteneva la causa in decisione concedendo i previsti termini per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO



Con atto di citazione ritualmente notificato, [REDACTED] conveniva in giudizio il [REDACTED] S.r.l, in persona del legale rapp.te pro-tempore.

Esponessa che, in data 10/8/2017, alle 7, presso l'esercizio della [REDACTED] nel percorrere una scala a chiocciola in metallo, inciampava in un elemento della ringhiera, fuoriuscito dal suo alloggiamento verso l'interno e costituente un pericoloso ostacolo al passaggio, cadendo per le scale, poste in un punto poco illuminato, senza, peraltro, che l'ostacolo fosse segnalato.

Concludeva chiedendo il risarcimento del danno.

Si costituiva in giudizio parte convenuta, che chiedeva il rigetto della domanda attorea e che veniva autorizzata a chiamare in causa i terzi I.N.A.I.L., che si costituiva, e la [REDACTED] S.P.A., che rimaneva contumace.

L'I.N.A.I.L. chiedeva il rigetto della domanda, ma sollevava, in via pregiudiziale, eccezione di incompetenza, la quale veniva rigettata con l'ordinanza risultante dal verbale relativo all'udienza del 3/7/2019, che qui si conferma.

L'I.N.A.I.L. sollevava, inoltre, eccezioni preliminari al giudizio, da ritenersi, tuttavia, assorbite nel principio della ragione più liquida, come di seguito esposto,

In base al dettato dell'art. 276 comma 2 c.p.c. relativo all'ordine delle questioni da decidere in sentenza, occorrerebbe statuire dapprima relativamente alle eccezioni preliminari; successivamente, se rigettate, scrutinare nel merito la domanda, verificando se e in che misura debba essere accolta la domanda di risarcimento del danno proposta da parte attrice.

Ciò detto, è avviso del Giudice che, essendo infondata la domanda attrice, la stessa, in ragione del principio cosiddetto della ragione più liquida, può essere respinta sulla base della soluzione di una questione assorbente e di più agevole e rapido scrutinio, pur se logicamente subordinata alle altre, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 c.p.c. (per la giurisprudenza di legittimità, cfr. Cass. Sez. Un. n. 26242-3/2014, resa in tema di rilevabilità officiosa delle nullità negoziali, nonché più specificamente Cass. n. 12002/2014, Cass. Sez. Un. n. 29523/2008, Cass. Sez. Un. n. 24882/2008, Cass. n. 21266/2007, Cass. n. 11356/2006).

Ciò è suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità e speditezza anche costituzionalmente protette; ed è altresì conseguenza di una rinnovata visione dell'attività giurisdizionale, intesa non più come espressione della sovranità statale, ma come servizio reso alla collettività con effettività e tempestività, per la realizzazione del diritto della parte ad avere una valida decisione nel merito in tempi ragionevoli (in questi termini, per tutte Cass. Sez. Un. n. 24883/2008).

Infatti, la sentenza, quale atto giuridico tipico, non ha il compito di ricostruire compiutamente la vicenda che è oggetto del giudizio in tutti i suoi aspetti giuridici, ma solo quello di accertare se



ricorrano le condizioni per concedere la tutela richiesta da parte attrice. Conseguo che la decisione può fondarsi sopra una ragione il cui esame presupporrebbe logicamente, se fosse invece richiesta una compiuta valutazione dal punto di vista del diritto sostantivo, la previa considerazione di altri aspetti del fatto stesso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Quadro normativo di riferimento

Il fatto per cui è causa è sussumibile sotto il disposto di cui all'art. 2051 c.c., il quale recita: *«Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito»*.

I principi di diritto enunciati nel tempo dalla Corte di Cassazione in tema di responsabilità per i danni causati da beni in custodia e di distribuzione dei relativi oneri probatori, come puntualmente esplicitati da Cassazione Civile, Sez. III, 31 ottobre 2017, n. 25856, sono i seguenti:

a) “in tema di responsabilità ex art. 2051 c.c., è onere del danneggiato provare il fatto dannoso ed il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno e, ove la prima sia inerte e priva di intrinseca pericolosità, dimostrare, altresì, che lo stato dei luoghi presentava un'obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il verificarsi del secondo, nonché di aver tenuto un comportamento di cautela correlato alla situazione di rischio percepibile con l'ordinaria diligenza, atteso che il caso fortuito può essere integrato anche dal fatto colposo dello stesso danneggiato (nella specie, la S.C. ha ritenuto eziologicamente riconducibili alla condotta del ricorrente i danni da quest'ultimo sofferti a seguito di una caduta su un marciapiede sconnesso e reso scivoloso da un manto di foglie, posto che l'incidente era accaduto in pieno giorno, le condizioni di dissesto del marciapiede erano a lui note, abitando nelle vicinanze, e la idoneità dello strato di foglie a provocare una caduta era facilmente percepibile, circostanza che avrebbe dovuto indurlo ad astenersi dal transitare per quel tratto di strada)” (Cass., Ordinanza n. 11526 del 11/05/2017, Rv. 644282 - 01);

b) “ai sensi dell'art. 2051 c. c., allorché venga accertato, anche in relazione alla mancanza di intrinseca pericolosità della cosa oggetto di custodia, che la situazione di possibile pericolo, comunque ingeneratasi, sarebbe stata superabile mediante l'adozione di un comportamento ordinariamente cauto da parte dello stesso danneggiato, deve escludersi che il danno sia stato cagionato dalla cosa, ridotta al rango di mera occasione dell'evento, e ritenersi, per contro, integrato il caso fortuito” (Cass., Sez. 3, Sentenza n. 12895 del 22/06/2016, Rv. 640508 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 23584 del 17/10/2013, Rv. 628725 - 01);

c) “in tema di responsabilità del custode, la ricorrenza in concreto degli estremi del caso fortuito costituisce il risultato di un apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito, non sindacabile



in cassazione se adeguatamente motivato" (Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10014 del 20/04/2017, Rv. 643830 - 01; conf.: Sez. 3, Sentenza n. 6753 del 06/04/2004, Rv. 571873 - 01).

Ricostruzione del fatto e responsabilità

Dal verbale dell'udienza del 19/11/2019 risulta, quanto all'interrogatorio formale del legale rapp.te di parte convenuta, che questi non ha reso dichiarazioni a sé sfavorevoli e favorevoli alla controparte, mentre, per ciò che concerne la testimonianza di [REDACTED] appare opportuno trascriverne il contenuto per poi procedere alla sua valutazione:

Memoria ex art. 183, comma VI, n. 2, c.p.c., di parte attrice	Teste: [REDACTED] [REDACTED] residente in Vicolo I [REDACTED] Artena (RM)
<p>1. In data 10 agosto 2017 alle ore 7.00 circa il Sig. [REDACTED] scendendo la scala a chiocciola dell'esercizio della [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] S.r.l., sito in Roma, [REDACTED] [REDACTED] n. [REDACTED] inciampava su una sbarra metallica della scala a chiocciola che fuoriusciva verso l'interno e cadeva a terra?</p>	<p>Per quello che ricordo, l'incidente è avvenuto l'anno scorso, quindi nel 2018, d'inverno, era freddo, di mattina, nel bar [REDACTED] sito in Roma a piazza [REDACTED]. Ero al lavoro, insieme al sig. [REDACTED] per scaricare nel bar dei colli per conto della ditta presso cui lavoravamo, la [REDACTED]. Stavamo scendendo la scala a chiocciola del suindicato locale; portavamo fusti di birra, casse d'acqua, etc.; io mi trovo dietro il [REDACTED] precisando, però, che, al momento del sinistro, io ero praticamente all'inizio della scala, mentre lui si trovava alla fine; a un certo punto, ho sentito un forte rumore e delle urla; non ho visto il momento in cui il [REDACTED] è caduto, perché, per la conformazione stessa della scala a chiocciola, è impossibile per chi è all'inizio accorgersi visivamente di quello che accade a chi si trova alla fine di essa. Appena ho sentito le urla, ho appoggiato le cose che avevo in mano e sono sceso. A questo punto, ho visto il [REDACTED] con la testa verso il pavimento e il piede destro incastrato tra uno scalino e l'altro, quasi alla fine della scala. Le scarpe del [REDACTED] erano le Diadora, antinfortunistica, mi sembra nero o avana.</p>
<p>2. Sulla scala a chiocciola in questione era presente un cartello che avvisava del pericolo presente?</p>	<p>Non vi era nessun cartello.</p>
<p>3. Nel locale commerciale era presente un montacarichi che consentiva il trasporto delle merci al piano sotterraneo dove era ubicato il deposito?</p>	<p>Sì.</p>
<p>4. Il sig. [REDACTED] ha chiesto di usufruire del detto montacarichi per il trasporto delle merci?</p>	<p>Il giorno del sinistro, non ho sentito il Takacs chiedere di usufruire del montacarichi. Posso dire che in precedenza io avevo chiesto a uno dei dipendenti del [REDACTED] [REDACTED] di usare il montacarichi, ma mi era stato</p>

	risposto che non era possibile.
A.D.R.: sono stato licenziato dalla [REDACTED] circa un mese dopo l'incidente.	
A.D.R.: l'accesso al vano scala è chiuso da una porta, oltre la quale vi è un interruttore che accende automaticamente la luce quando chi entra si accinge a scendere le scale.	
A.D.R.: riconosco nella foto che mi si mostra, allegato n. 1 alla citazione, la scala nello stato in cui era il giorno dell'incidente e, in particolare, la posizione della sbarra.	

Dalla disamina della testimonianza risulta di cui sopra risulta che il teste dichiara:

- che il fatto sarebbe avvenuto nel 2018, mentre, per parte attrice, si era verificato nel 2017;
- che il fatto sarebbe accaduto d'inverno, arguendolo dal freddo che c'era, laddove, secondo la prospettazione attorea, era avvenuto d'estate;
- che non ha visto il momento della caduta dell'attore;
- che la posizione della sbarra è quella di cui alla foto mostratagli, foto da cui risulta che la sbarra non è volta all'interno, come sostiene parte attrice, bensì all'esterno della scala (cfr. foto, allegata sub 1 alla citazione).

Da quanto sopra risulta, quindi, che il teste è inattendibile e, comunque, che dalla foto prodotta da parte attrice la sbarra della scala non è rivolta all'interno e, quindi, suscettibile di ostacolare il percorso, bensì verso l'esterno.

Alla luce di quanto sopra, appare evidente che l'espletata istruttoria non ha confermato la dinamica del sinistro descritta in citazione.

La domanda va, dunque, anche tenuto del quadro normativo di riferimento su riportato, respinta.

La proposta ex art. 185-bis c.p.c.

Con ordinanza del 20/11/2019, il Giudice formulava la seguente proposta ex art. 185-bis c.p.c.:
"Parte attrice rinuncia all'azione e agli atti del giudizio nei confronti delle altre parti, che accettano, e parte convenuta rinuncia all'azione e agli atti del giudizio nei confronti della terza chiamata, che accetta; spese compensate tra tutte le parti del giudizio".

Parte attrice non aderiva alla proposta conciliativa, mentre prestava la propria adesione parte convenuta, laddove non accettava, né rifiutava l'I.N.A.I.L..

Il Tribunale di Roma, dott. Massimo Moriconi, con sentenza n. 21607/2014, si è puntualmente espresso sulla rilevanza della proposta in esame.

"Seppure non sia stato previsto dal legislatore un sistema sanzionatorio ad hoc, come nel caso della mediazione, devesi ritenere che la fatica e l'impegno del giudice, che per adottare il provvedimento di cui all'art.185 bis cpc, studia gli atti, valuta e soppesa le diverse posizioni e cerca di mettere le parti nella migliore condizione per raggiungere un accordo per tutte in qualche misura vantaggioso - evidentemente più vantaggioso della sentenza (altrimenti perché accordarsi ?) - non sia stato previsto per essere destinato ad essere considerato un mero flatus vocis.



Con l'ordinanza di cui all'art.185 bis il giudice deve sviluppare una formidabile energia al fine di fare emergere quanto di più genuino, essenziale e serio vi è nelle opposte posizioni delle parti.

La proposta contiene quindi un più o meno implicito invito alle parti a rinunciare a tattiche e strategie che poco hanno a che vedere con quel nucleo di giusto e di vero che si è ricercato e ravvisato nelle rispettive posizioni delle stesse.

La proposta deve essere di conseguenza dai destinatari rispettata e considerata con altrettanta serietà e attenzione... ”.

Occorre a questo punto delineare i parametri di valutazione della condotta delle parti in relazione alla proposta del giudice.

Ovvero, quando si possa ragionevolmente predicare che il rifiuto della proposta sia giustificato e quando invece non lo sia.

La proposta si fonda sull'esame, da parte dello stesso giudice che in caso di mancato accordo deciderà con sentenza la causa, del materiale istruttorio fino al momento della proposta acquisito.

In primo luogo, non può ontologicamente affermarsi a carico di alcuna delle parti l'obbligo cogente di accogliere la proposta del giudice, e ciò proprio per la natura dello stesso provvedimento, che non è uno iussum ma appunto una proposta.

Ma il fatto stesso che la legge preveda la possibilità che il giudice formuli la proposta implica che non è consentito alle parti non prenderla in alcuna considerazione.

Perché così opinando si ammetterebbe che l'introduzione di un forte ed innovativo incentivo legale alla soluzione alternativa delle liti, con la formulazione della proposta da parte del giudice con l'impegno e l'assunzione di responsabilità che essa comporta ed alla quale non fa certo da usbergo il divieto di ricusazione, sia per sua natura imbelle.

Il che è illogico.

Per contro, e proprio in virtù di quanto finora detto circa l'importanza e delicatezza della proposta che, impegnando non poco la sensibilità oltre che l'arte del giudice, assolve nell'ottica del legislatore ad un importante compito deflattivo e di A.D.R. impedendo che ogni controversia debba necessariamente concludersi con una sentenza, non può ammettersi che le parti possano assumere senza conseguenze, contro di essa, un atteggiamento anodino, di totale disinteresse, deresponsabilizzato, solo ostinatamente ed immotivatamente diretto a coltivare la permanenza e protrazione della controversia.

Le parti hanno invece l'obbligo, derivante sia dalla norma di cui all'art.88 c.p.c., secondo cui le parti e i loro difensori hanno il dovere di comportarsi in giudizio con lealtà e probità, e sia in base al precetto di cui all'art. 116 cpc, norma di carattere generale, di prendere in esame con attenzione e diligenza la proposta del giudice di cui all'art.185 bis cpc, e di fare quanto in loro potere per



aprire ed intraprendere su di essa un dialogo, una discussione fruttuosa, e, in caso di non raggiunto accordo, di fare emergere a verbale dell'udienza di verifica, lealmente, la rispettiva posizione al riguardo.

Le parti hanno quindi un'alternativa all'accettazione della proposta. Questa alternativa si può articolare in diversi modi.

La proposta è un offerta mobile, irrorata... dall'equità e da uno spirito conciliativo.

Le parti possono disarticolarne il contenuto, trasformandola secondo i loro più veritieri e non rinunciabili interessi primari.

Non è invece ammesso l'accesso alla superficialità, ad un rifiuto preconcelto, ad un pregiudizio astratto, al proposito ed all'interesse, non tutelati dalle norme, a protrarre a lungo la durata e la decisione della causa.

Né ha lecito ingresso un rifiuto palesemente irragionevole, in irriducibile contrasto con le risultanze della causa, specialmente laddove il materiale istruttorio sia ampio e soddisfacente.

L'astrattezza delle pretese e degli obiettivi sperati si deve trasformare, davanti alla proposta, nell'esame ragionato e approfondito, ad opera delle parti, del concreto peso e valenza del materiale su cui la proposta si fonda.

Il merito ragionato deve diventare la stella polare della adesione o meno (se del caso con i concordati adattamenti) alla proposta.

E correlativamente, ad opera del giudice, misura e metro della valutazione della condotta di chi si è sottratto al dovere di lealtà processuale che la proposta ex art. 185 bis richiama ed esalta.”

Alla luce di quanto riportato, si ritiene che, anche nel caso di specie, la condotta attorea sia sanzionabile per la mancata adesione alla proposta ex art. 185-bis c.p.c. ex art. 96, comma 3, c.p.c., il quale prevede che:

Se risulta che la parte soccombente ha agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, il giudice, su istanza dell'altra parte, la condanna, oltre che alle spese, al risarcimento dei danni, che liquida, anche di ufficio, nella sentenza.

Il giudice che accerta l'inesistenza del diritto per cui è stato eseguito un provvedimento cautelare, o trascritta domanda giudiziaria, o iscritta ipoteca giudiziale, oppure iniziata o compiuta l'esecuzione forzata, su istanza della parte danneggiata condanna al risarcimento dei danni l'attore o il creditore procedente, che ha agito senza la normale prudenza. La liquidazione dei danni è fatta a norma del comma precedente.

In ogni caso, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, il giudice, anche d'ufficio, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equitativamente determinata.



La citata sentenza del Tribunale capitolino ricorda che: *“La norma del terzo comma introdotta dalla l.18.6.2009 n.69 (GU 95 L 19.6.2009) ed entrata in vigore dal 4.7.2009 ha cambiato completamente il quadro previgente con alcune importanti novità:*

- *in primo luogo non è più necessario allegare e dimostrare l'esistenza di un danno che abbia tutti i connotati giuridici per essere ammesso a risarcimento essendo semplicemente previsto che il giudice condanna la parte soccombente al pagamento di un “somma di denaro”;*
- *non si tratta di un risarcimento ma di un indennizzo (se si pensa alla parte a cui favore viene concesso) o una punizione (per aver appesantito inutilmente il corso della giustizia, se si ha riguardo allo Stato) di cui viene gravata la parte che ha agito con imprudenza, colpa o dolo;*
- *l'ammontare della somma è lasciata alla discrezionalità del giudice che ha come unico parametro di legge l'equità per il che non si potrà che avere riguardo, da parte del Giudice, a tutte le circostanze del caso per tarare in modo adeguato la somma attribuita alla parte vittoriosa;*
- *a differenza delle ipotesi classiche (primo e secondo comma) il Giudice provvede ad applicare quella che si presenta né più né meno che come una sanzione d'ufficio a carico della parte soccombente e non (necessariamente) su richiesta di parte;*
- *infine, la possibilità di attivazione della norma non è necessariamente correlata alla sussistenza delle fattispecie del primo e secondo comma.*

Come rivela in modo inequivoco la locuzione in ogni caso la condanna di cui al terzo comma può essere emessa sia nelle situazioni di cui ai primi due commi dell'art. 96 e sia in ogni altro caso. E quindi in tutti i casi in cui tale condanna, anche al di fuori dei primi due commi, appaia ragionevole.

Volendo concretizzare il precetto, vengono in mente i casi in cui la condotta della parte soccombente sia caratterizzata da colpa semplice (ovvero non grave, che è l'unica fattispecie di colpa presa in esame dal primo comma), ovvero laddove una parte abbia agito o resistito senza la normale prudenza (fattispecie diversa da quelle previste dal primo e secondo comma).

Poiché non è pensabile che possa essere sanzionata la semplice soccombenza, che è un fatto fisiologico alla contesa giudiziale, è necessario che esista qualcosa di più, tale che la condotta soggettiva in esame risulti caratterizzata da imprudenza, dolo o colpa (la sussistenza dei quali potrà essere ravvisata anche applicando i ben noti parametri della prevedibilità ed evitabilità dell'evento, in questo caso costituito dalla assoluta infondatezza della resistenza con quanto ne consegue).



Come detto, invece, non è necessario che vi sia stato a carico della parte vittoriosa un danno. O meglio non si tratta di una condizione necessaria come nei casi del primo e del secondo comma dell'articolo in commento.

Naturalmente laddove risulti un danno (patrimoniale o non patrimoniale) questo contribuirà insieme a tutte le altre circostanze alla formazione della valutazione del Giudice sul punto della responsabilità della parte condannata, specialmente per quanto riguarda il quantum della somma da porle a carico.”

Nel caso di specie, va considerato quanto *supra* esposto ed in particolare che:

- a. la infondatezza della domanda di parte attrice è conclamata;
- b. la condotta processuale dell'attore è grave ed ingiustificata, essendo palese che il teste non era attendibile.

Per la concreta determinazione della somma si ritiene di adottare, quale valido ed obiettivo parametro, un multiplo (o sottomultiplo) della somma liquidata per i compensi.

Nel caso di specie, considerate le circostanze tutte quali emergenti dagli atti di causa, ed in particolare quanto *supra* esposto circa la censurabile condotta processuale dell'attore, si ritiene giusto ed appropriato condannarlo al pagamento di una somma pari al compenso di causa liquidato a suo carico.

Le accertate caratteristiche del luogo in punto di visibilità rendono la domanda non meritevole di accoglimento neppure sotto il profilo dell'art. 2043 c.c.

Come noto, per giurisprudenza costante della Suprema Corte, la nozione di insidia si risolve in una situazione di pericolo occulto (c.d. insidia o trabocchetto) per la cui sussistenza occorrono congiuntamente l'elemento oggettivo della non visibilità del pericolo e quello soggettivo della non prevedibilità di esso. In definitiva, non sono sufficienti difficoltà od anche pericolosità del transito, ma occorre una sorta di inevitabilità del danno per il carattere non visibile ed improvviso del pericolo. Orbene, nel concreto, per le ragioni dinanzi esposte, tali presupposti non ricorrono e le caratteristiche del luogo deve ritenersi che fossero agevolmente percepibili da un utente che avesse prestato la ordinaria attenzione nell'avvicinarsi e deve escludersi, quindi, che la parte abbia dato prova della non visibilità e della non prevedibilità di quella che indica come la causa della propria caduta.

La domanda va, dunque, respinta.

Spese di lite

Le spese di lite tra [REDACTED] e [REDACTED] S.r.l. seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in ragione del valore della causa e della concreta attività di difesa svolta.



Le spese di lite tra [REDACTED] S.r.l. e I.N.A.I.L. sono compensate non essendovi stata condanna di parte convenuta.

Non vi è luogo a provvedere in materia di spese nei confronti della parte [REDACTED] in quanto contumace.

PQM

Il Tribunale di Roma, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande, come in atti proposte, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- rigetta la domanda di [REDACTED]

- condanna [REDACTED] al pagamento delle spese di lite nei confronti del [REDACTED] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, nella misura di euro 2.000,00 per diritti ed onorari, oltre spese generali nella misura del 15,00%, Iva e Cpa come per legge;

- condanna [REDACTED] al pagamento in favore di [REDACTED] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, ai sensi dell'art. 96, comma 3, c.p.c., della somma di € 2.000,00;

- compensa le spese di lite tra [REDACTED] S.r.l., in persona del legale rappresentante pro-tempore, e ISTITUTO NAZIONALE PER L'ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO (I.N.A.I.L.), in persona del Direttore della Direzione Regionale per il Lazio.

Così deciso in Roma in data 26/05/2021.

Il Giudice

Dott. Adriano Carmelo Franco

